



---

**Informativa n. 02/IDS/2021****Venezia, 11 marzo 2021**

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO NOVITA' NORMATIVE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

La Città di Venezia, con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16.12.2020, ha adeguato il proprio **regolamento dell'imposta di soggiorno** alle novità introdotte dal legislatore in materia.

Il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, ha infatti modificato la qualifica del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all'art. 180, che **"il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi"**, ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura. Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa-tributaria. Il Gestore è, inoltre, tenuto a presentare in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo una dichiarazione annuale secondo le istruzioni che verranno fornite con decreto ministeriale. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

### **ADEMPIMENTI DEL GESTORE**

Il Gestore è tenuto ad applicare l'imposta di soggiorno per i pernottamenti imponibili registrati presso la propria struttura secondo le tariffe e le riduzioni stabilite dal Comune. Sono considerati soggetti a tariffa (pernottamenti imponibili) i soggiorni fino ad un massimo di cinque notti consecutive.

Il Gestore, in quanto responsabile del versamento, è tenuto a corrispondere al Comune l'imposta di soggiorno a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti: non assume più rilevanza, quindi, l'eventuale rifiuto dell'ospite a pagare l'imposta.

L'art. 64, c. 3, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in **"Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa"**.

Il Gestore di strutture ricettive opera, quindi, come responsabile dell'imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento con possibile rivalsa sui soggetti passivi, ossia su coloro che pernottano presso la struttura gestita.

## **Informazione agli ospiti**

Il Gestore è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta, dei termini e delle modalità per pagarla; è tenuto inoltre, a rilasciare quietanza a fronte dell'incasso dell'imposta versata dal soggetto passivo.

## **Comunicazione dei pernottamenti al Comune**

Il Gestore comunica al Comune attraverso il Portale dell'imposta di soggiorno (in seguito Portale IDS) il numero di pernottamenti imponibili (interi o soggetti a riduzioni), il numero di quelli esenti e di quelli esclusi (ossia quelli oltre le cinque notti).

La comunicazione è trimestrale ed è inviata al Comune dal giorno 1 al giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

La comunicazione deve essere inoltrata anche in assenza di pernottamenti: in questo caso tutti i campi del form del Portale IDS andranno compilati a zero.

## **Comunicazioni delle variazioni al Comune**

Le modifiche che riguardano il Gestore (cambio denominazione, variazione sede legale o residenza, ecc.) oppure la struttura (cessazione attività, cambio classificazione, ecc.) sono comunicate mediante il Portale IDS entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento.

## **Dichiarazione annuale**

Il Gestore dovrà presentare una dichiarazione secondo le modalità che verranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione sarà inoltrata in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## **Versamento al Comune**

Il Gestore determina l'imposta di soggiorno da versare al Comune sulla base dei pernottamenti imponibili rilevati in ciascun trimestre solare. Il versamento è effettuato entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, preferibilmente tramite il sistema PagoPA.

A partire dal III trimestre 2020, il tardivo versamento al Comune delle somme dovute può essere regolarizzato con maggiorazione di interessi al tasso legale e di sanzioni ridotte (ravvedimento operoso).

Il ravvedimento operoso è possibile solo nel caso in cui non siano stati avviati accessi o controlli da parte dell'ufficio di cui il Gestore sia venuto formalmente a conoscenza.

## **Sanzioni in caso di inadempimento**

L'omessa, incompleta o irregolare presentazione della comunicazione trimestrale è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 applicata dal

Nucleo di Polizia Tributaria del Comune. E' inoltre soggetta a tale sanzione la violazione di qualsiasi obbligo stabilito dal regolamento, incluso il mancato aggiornamento dei dati inseriti al Portale IDS.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto.

L'omesso, parziale o ritardato versamento al Comune dell'imposta di soggiorno comporta, a partire dal III trimestre 2020, l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato con le riduzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

### **Recupero dell'imposta in caso di omesso o parziale versamento**

L'imposta non versata è recuperata dall'ufficio con avviso di accertamento esecutivo: si tratta di un atto mediante il quale il Comune contesta l'omissione o l'irregolarità riscontrata al Gestore, accerta l'imposta da versare intimandone il pagamento, applica gli interessi nella misura di tre punti percentuali in aumento rispetto al tasso legale, e le eventuali sanzioni. L'avviso notificato costituisce titolo esecutivo includendo, quindi, la forza precettiva propria della fase coattiva della riscossione.

In presenza di particolari situazioni di disagio economico dichiarate dal responsabile dell'imposta e per importi superiori ad € 100,00 può essere concessa una rateizzazione delle somme dovute secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale. La durata del piano di rateizzazione può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi in relazione all'importo complessivo da rateizzare. La rata mensile non può comunque essere inferiore ad € 25,00. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

### **Rimborso dell'imposta e compensazione**

Il rimborso della maggiore imposta versata può essere richiesto al Comune entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione allegando i documenti giustificativi (ad esempio: registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS). Il gestore della struttura ricettiva al quale è stato riconosciuto il diritto al rimborso, può optare, previa autorizzazione, per la compensazione del credito con i versamenti dovuti per le scadenze successive.

Non si procede al rimborso o compensazione per importi inferiori ad € 12,00 per ciascun trimestre.

### **NOTE INFORMATIVE**

La modifica del quadro normativo di riferimento ha comportato non solo un necessario adeguamento della disciplina comunale in materia di imposta di soggiorno, ma anche una serie di aggiornamenti – alcuni dei quali in corso – all'applicativo di gestione dell'IDS (il Portale Tourist Tax) e del sito internet comunale.

Alcune modifiche sono state già implementate nel Portale (quelle, ad esempio, legate alla modifica da "dichiarazione periodica" a comunicazione trimestrale dei pernottamenti" e le relative stampe) ed altre saranno integrate (come ad esempio, il ravvedimento operoso tramite circuito PagoPA per i pagamenti tardivi o l'accesso esclusivo con SPID).

Inoltre, è in corso l'aggiornamento della sezione IDS del sito internet che verrà completamente ricostruita secondo le regole valevoli dopo l'introduzione del D.L 34/2020.

## **CONTATTI**

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA  
Area Economia e Finanza  
Settore Tributi

San Marco, 4030 - 30124 Venezia (Ve) Tel. 0412744091 Fax 0412744050  
Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve) Tel. 0412746091 Fax 0412744050  
mail: [info.tributi@comune.venezia.it](mailto:info.tributi@comune.venezia.it)

Sportello telefonico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

Sportello al pubblico solo su appuntamento.

Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel [sito internet del Comune](#).

ALL.: regolamento comunale

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**

**Regolamento  
dell'Imposta di Soggiorno**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020

## **Indice**

[Articolo 1 – Oggetto](#)

[Articolo 2 – Presupposto dell'imposta](#)

[Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento](#)

[Articolo 4 - Esenzioni](#)

[Articolo 5 - Misura dell'imposta](#)

[Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva](#)

[Articolo 7 - Versamenti – interessi](#)

[Articolo 8 - Disposizioni in tema di controllo e accertamento](#)

[Articolo 9 - Sanzioni amministrative e tributarie – rateizzazione somme accertate](#)

[Articolo 10 - Rimborsi](#)

[Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali](#)

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14/02/2011.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, ubicate nel territorio del Comune di Venezia.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile del versamento al Comune è il gestore della struttura ricettiva.

## **Articolo 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
  - b) minori entro il decimo anno di età;
  - c) coloro che pernottano in strutture ricettive in uso dell'Amministrazione Comunale di Venezia o di sue istituzioni;
  - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
  - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  - h) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o per emergenze ambientali;
  - i) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

- j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
2. L'esenzione di cui ai punti d), e), f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

## **Articolo 5 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. Alle strutture ricettive di cui all'art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d'imposta tra loro cumulabili:
  - a) riduzione del 20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia con l'esclusione del centro storico, della Giudecca e dell' isola di San Servolo; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle;
  - b) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;
  - c) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre;
  - d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età.
5. Il calcolo dell'imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40).
6. Le riduzioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per le locazioni turistiche.

## **Articolo 6 Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, ha l'obbligo di versare all'Amministrazione Comunale l'imposta corrispondente al numero di pernottamenti imponibili effettuati nella struttura stessa secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. Fanno inoltre capo al gestore i seguenti adempimenti:
  - a) informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché rilasciare quietanza in seguito alla riscossione dell' imposta dal soggetto passivo;
  - b) iscriversi al Portale dei Servizi Comunale – Imposta di soggiorno depositando tutti i dati richiesti. I dati relativi alla localizzazione e alla denominazione della struttura sono pubblicati nel sito web comunale con i riferimenti cartografici e di numerazione civica. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il



termine per la presentazione della prima comunicazione trimestrale dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività. Le variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica legale rappresentante, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.) devono essere comunicate mediante il portale entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento; comunicare tutte le variazioni relative al gestore, alla struttura e all'immobile della stessa entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento;

- c) comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti e di quelli esclusi relativi al trimestre di riferimento. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel trimestre di riferimento ed è trasmessa in via ordinaria telematicamente mediante procedure informatiche, definite dall'Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale, che permettano il riconoscimento certo del responsabile d'imposta e di eventuali delegati;
  - d) versare l'imposta dovuta nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
3. Le variazioni che influiscono sul calcolo dell'imposta decorrono di norma dal trimestre solare successivo. Per le locazioni turistiche la cessazione catastale di un immobile con contestuale nascita di un altro con coordinate diverse decorre dalla data della variazione catastale; il passaggio delle strutture da una tipologia di struttura ricettiva ad un'altra decorrono dalla data del passaggio stesso (esempio: B&B che diventa albergo applica la nuova tariffa dal momento della trasformazione e non dal trimestre successivo).
  4. In casi particolari legati a malfunzionamenti del software comunale può essere disposta con determinazione dirigenziale una proroga dei termini di presentazione telematica della dichiarazione periodica dei pernottamenti.

## **Articolo 7**

### **Versamenti – interessi**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente Regolamento il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Venezia di ogni somma dovuta a titolo di imposta di soggiorno, come individuata nell'art 5 del presente regolamento, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi previsti per legge o attraverso altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
2. Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento viene riconosciuta una franchigia di 5 giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente comma 2, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di controllo e accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27/12/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e/o ad eventuali intermediari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni amministrative e tributarie – rateizzazione somme accertate**

1. Per l'omessa, incompleta o irregolare comunicazione trimestrale alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
2. Costituisce violazione sanzionabile ciascuna inadempienza relativa agli obblighi previsti all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) del presente Regolamento.
3. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Si applicano le norme di legge per le violazioni relative alla dichiarazione annuale e ai versamenti.
5. A richiesta, per situazioni particolari, dichiarate dal responsabile d'imposta, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:
  - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
  - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
  - oltre 6.000,00 euro massimo 36 rate mensili.Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro.
6. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del responsabile d'imposta o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione pari al numero di rate inizialmente concesse e comunque non superiore ad ulteriori 24 rate.
7. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 35.000,00, anche in seguito ad accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
  - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
  - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia;
  - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.
8. Il mancato pagamento di due rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva con relative azioni cautelari, dell'intera somma dovuta.
9. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 2% con maturazione giorno per giorno.

## **Articolo 10 Rimborsi**

1. Il soggetto passivo e il responsabile d'imposta possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegate copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso (registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS etc.).
2. Nei casi di riconoscimento del diritto al rimborso per il gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale.
3. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.

## **Articolo 11 Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari situazioni, comprese quelle derivanti da situazioni emergenziali dichiarate tali a livello locale e/o nazionale, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.